

# Fondo Previdenza Quotidiani

Semestrale

Spedizione in abb. postale 70% D.C. Roma  
ANNO XLIX - I SEMESTRE 2011

2

# Quotidiani

PERIODICO PREVIDENZIALE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: LARGO PONCHIELLI, 4 - ROMA - Tel. 068842038 - Fax 068540144

## Dal contributo di perequazione alla riforma Fornero Effetti della manovra e novità in materia di previdenza

Si fa presente ai lettori che, al momento di andare in stampa, la manovra Monti è in corso di approvazione definitiva in Parlamento, e, pertanto, ancora emendabile.

Il perdurare, o meglio l'inasprirsi della crisi economico-finanziaria internazionale che sempre di più sta investendo buona parte dei Paesi dell'Eurozona e in particolare l'Italia, a causa dell'elevato debito pubblico accumulato negli anni, ha reso necessari negli ultimi sei mesi diversi ed importanti interventi da parte del Governo italiano per esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Andremo, quindi, ad analizzare di seguito quelli che hanno già impattato o impatteranno a partire dal 2012 in poi sul fronte previdenziale. Da una parte, in una prima fase, da luglio a ottobre 2011, sono state varate dal governo Berlusconi quelle definite come manovre "estive". Dall'altra, non ritenendo i mercati finanziari e l'Unione europea sufficienti quelle già varate, nel decreto "salva-Italia", presentato dal governo Monti il 6 dicembre scorso, (d.l. n. 201), all'art. 24 la neoministra competente in materia, Elsa Fornero, ha inserito la sua riforma

delle pensioni, la quale, pur con qualche emendamento presentabile ancora dal Parlamento sino alla conversione in legge del decreto, comunque dovrebbe essere legge entro la fine dell'anno, vista la particolare urgenza di assicurare i mercati finanziari e le istituzioni europee.

Le modifiche al sistema pensionistico sono imperniate sostanzialmente su tre direttrici principali: l'innalzamento dell'età per andare in pensione, una flessibilità, basata su incentivi e disincentivi, del sistema oramai contributivo prorata per tutti, e lo stop temporaneo agli adeguamenti annuali per le pensioni in essere. Illustreremo dapprima l'ultima manovra varata dal governo Monti in tema di trattamenti pensionistici in quanto connotata da un approccio più strutturale e foriera delle maggiori novità, per poi esaminare le "manovre estive" del precedente governo Berlusconi, caratterizzate da risparmi di spesa poco consistenti nel breve periodo, ma che comunque si faranno sentire, invece, sul medio e lungo periodo.

### La riforma Fornero

Il sistema pensionistico italiano è strutturato, con riferimento alle regole di accesso, in base ad uno

schema che prevede due canali: il **pensionamento di vecchiaia ordinario** e il **pensionamento anticipato** (in presenza comunque di un'anzianità contributiva superiore ad un valore elevato). In sintesi le principali novità della riforma sono:

- nuovi requisiti di accesso al pensionamento;
- contributivo pro-rata per tutti;
- introduzione della flessibilità nella nuova pensione di vecchiaia e di una età minima di pensionamento;
- eliminazione del sistema delle quote (tranne alcune eccezioni);
- eliminazione della cosiddetta finestra mobile.

Entriamo ora nel dettaglio della riforma, analizzando l'art. 24 del decreto legge n.201 recante "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici".

**I requisiti di accesso al pensionamento dal 2012 sono così modificati (vedasi anche la tabella I):**

**1) pensionamento di vecchiaia ordinario: 66 anni dal 1° gennaio 2012 per tutti tranne che per le donne del settore privato che giungeranno alla stessa soglia con gradualità ma a regime comunque dal 1° gennaio 2018. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, l'età di pensionamento per vecchiaia non potrà risultare inferiore a 67 anni per tutti i lavoratori (clausola di salvaguardia).**

**2) pensionamento anticipato: 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne a partire dal 1° gennaio 2012.**

La disposizione in questione è diretta a prevedere una **complessa revisione del sistema pensionistico** con la finalità di:

- a) accelerare l'entrata a regime di alcuni istituti già previsti dall'ordinamento** prevedendo:
- **l'introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo pro-rata** per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 (e che sino ad oggi avrebbero goduto del solo metodo retributivo). Addio definitivo, pertanto, al sistema retributivo e strada spianata al contributivo per tutti. Una modifica del sistema che

### La manovra Monti - Tabella 1

I nuovi requisiti		
Soggetti lavoratori	Requisito di età	Decorrenza (1)
Dipendenti, settore privato, donne	60 anni	Fino al 31 dicembre 2011
	62 anni	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
Dipendenti pubblici, uomini e donne	63 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
	65 anni	Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
	66 anni	Dal 1° gennaio 2018
	Uomini 65 anni Donne 61 anni	Fino al 31 dicembre 2011
Autonomi, donne	Tutti 66 anni	Dal 1° gennaio 2012
	63 anni e 6 mesi	Fino al 31 dicembre 2011
	64 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
Dipendenti e Autonomi, uomini	64 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
	65 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
Tutti i lavoratori	66 anni	Dal 1° gennaio 2018
	68 anni	Fino al 31 dicembre 2011
Clausola età minima		
Dal 1° gennaio 2021 l'età di pensionamento non può risultare inferiore a 67 anni		
Condizioni comuni a tutti i lavoratori		
Requisito contributivo minimo	20 anni	
Importe pensione	Non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, per chi non ha alcun contributo versato entro il 31 dicembre 1995. Tale condizione è esclusa per chi va in pensione all'età di almeno 70 anni e con 5 anni almeno di contribuzione effettiva	
Chi ne fruiscie	Il lavoratore che richiede la pensione di vecchiaia oltre il requisito minimo di età e fino a 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita)	
L'incentivo	La pensione sarà più pesante per effetto dell'operare dei coefficienti di trasformazione (da definirsi)	
Permanenza al lavoro	L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori opera fino a 70 anni	

introduce, al di là del risparmio della spesa, una maggiore equità. Il metodo retributivo che garantisce al lavoratore il reddito che ha ottenuto nell'ultima parte della sua carriera, è ormai ritenuto un meccanismo che produce parte delle disuguaglianze sociali di oggi, mentre il contributivo, applicato a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, produce una sostanziale equipollenza tra contributi versati e pensione erogata. Vediamo cosa comporta in concreto. Riguarderà sì la totalità dei lavoratori, indipendentemente dal numero degli anni contributi accumulati a dicembre 1995, ma varrà solo per i versamenti futuri, ossia la contribuzione versata dal 1° gennaio 2012. Questo significa che gli effetti negativi, il sistema retributivo resta comunque

più vantaggioso, saranno attenuati maggiormente quanto più vicina è la data del pensionamento;

- **l'accelerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico** previsto per l'accesso al pensionamento di **vecchiaia ordinario delle donne del settore privato** a quello della generalità dei lavoratori. Tale allineamento viene anticipato dalla riforma Fornero a decorrere dal 1° gennaio 2018 anziché dal 1° gennaio 2026, come previsto invece dalla manovra estiva del governo precedente. Per cui fino al 31 dicembre 2011 il requisito di età per le donne nel settore privato resta di 60 anni, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sale a 62 anni, dal 1° gennaio 2014

### Fondo Previdenza Quotidiani



Formula agli amici lettori, alle loro famiglie e alle loro aziende i più fervidi auguri di

**Buon Natale e Felice Anno Nuovo**

Segue dalla prima

al 31 dicembre 2015 a 63 anni e 6 mesi, dal gennaio 2016 al dicembre 2017 a 65 anni per andare a regime dal 1° gennaio 2018 con 66 anni di età. Per una sintetica ma esauriente illustrazione dei nuovi requisiti si veda la tabella I.

– dal 1° gennaio 2018 è incrementato di 1 anno anche il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale allineandolo pertanto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinaria.

– il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia nell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019 (si veda più avanti paragrafo apposito);

b) estendere dal 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;

c) razionalizzare le possibilità di accesso al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinaria, innalzando in tal modo l'età media di accesso al pensionamento, prevedendo:

– l'eliminazione del sistema delle cosiddette quote a partire da gennaio 2012, per cui solamente sino al 31 dicembre 2011 il pensionamento anticipato si può ancora ottenere sommando all'età anagrafica l'anzianità contributiva si ottiene una quota pari a 96, con età non inferiore ai 60 anni;

– l'incremento, in via sostanziale rispetto all'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di sei mesi se autonomi (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito viene sostanzialmente confermato. Prima delle cosiddette manovre estive, infatti, tale requisito era fissato sulla soglia dei 40 anni contributivi, e non

La manovra Monti - Tabella 2

Come cambiano le pensioni		
	Le regole di oggi	Le regole di domani
<b>Sistema di calcolo della pensione</b>	Retributivo per chi ha almeno 18 anni di versamenti al 31/12/1995	Contributivo per tutti a partire dal 2012, con il criterio pro rata
<b>Decorrenza della pensione</b>	Il meccanismo della finestra mobile fa sì che una volta maturato il requisito richiesto per la pensione per riscuotere l'assegno occorre attendere 12 mesi (i dipendenti) e 18 mesi (gli autonomi)	Ritorno al passato. La finestra mobile è stata soppressa. L'assegno Inps decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa
<b>Pensione di anzianità</b>	40 anni di contributi (più 1 di attesa per la finestra), indipendentemente dall'età, oppure raggiungimento della quota 96 (35 di contributi più 61 di età, oppure 60 anni più 36 di contributi)	Abolizione delle quote. Il pensionamento anticipato può essere richiesto solo in presenza di 42 anni e un mese di contributi nel 2012, 42 anni e 2 mesi nel 2013 e 42 anni e 3 mesi dal 2014 in poi, indipendentemente dall'età
<b>Calcolo della pensione di anzianità</b>	2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva (massimo 80% con 40 anni).	Sistema pro rata con penalizzazione, sulla quota retributiva, del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età

scontava l'adeguamento alla speranza di vita. Con le manovre estive del 2011 e l'introduzione della "finestra mobile" tale soglia si era già spostata in avanti di un anno (per cui 41 anni effettivamente necessari per l'accesso al pensionamento anticipato a prescindere dalla età anagrafica). Con l'ultima riforma Fornero, per accedere al pensionamento anticipato a partire dal 1° gennaio 2012 saranno dunque necessari 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. In via aggiuntiva, come detto, è prevista ora l'estensione a tale requisito contributivo dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, come già previsto per il requisito anagrafico. In compenso, è stata soppressa la finestra mobile di cui sopra, per cui l'assegno erogato dall'AGO decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.

– inoltre, viene introdotta un'età minima di pensionamento pari a 62 anni per tutti, che entra in gioco nel momento in cui si volesse andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinaria (67 anni a regime per tutti dal 1° gennaio 2021). Al fine di disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia sono state introdotte delle misure di riduzione.

Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con età inferiore ai 62 anni è prevista una riduzione del 2% l'anno della quota calcolata con il sistema retributivo in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni. E' stato presentato, al riguardo, un emendamento che abbasserebbe tale riduzione per i primi due anni di anticipo all'1%. Di contro chi decidesse di proseguire l'attività lavorativa oltre tale età minima di pensione verrà premiato con l'applicazione di un coefficiente di trasformazione in rendita di misura più conveniente. A tal fine, questi coeffi-

cienti (che sono i tassi percentuali che applicati al montante contributivo danno la misura della pensione) saranno predeterminati fino all'età di 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita). Viene, pertanto, introdotto per la prima volta il concetto di flessibilità del pensionamento di vecchiaia, basato come visto su un sistema di incentivi e disincentivi all'entrata in quiescenza dei lavoratori. Per garantire, però, ai lavoratori dipendenti la possibilità di avvalersi della nuova flessibilità la manovra vincola la tutela della stabilità fino ai 70 anni. Infatti, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 18 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei lavoratori") opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità, limite che parte con il valore di 70 anni ma che poi verrà adeguato alla speranza di vita. La misura, evidentemente, è finalizzata ad evitare che l'impresa possa procedere al licenziamento per raggiunti limiti di età, una volta che il lavoratore abbia compiuto l'età minima di pensionamento.

Per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo in via ulteriore a quanto sopra rappresentato è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli incrementi della speranza di vita), a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale;

d) adeguare le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi.

A partire dal prossimo anno, infatti, le aliquote contributive per artigiani, commercianti e lavoratori agricoli saliranno di uno 0,3% e così per ogni anno successivo fino al 2018, a partire da quando tutti i lavoratori in questione pagheranno il 22% del proprio reddito (19% per i minori di 21 anni tra gli artigiani e i commercianti, 20% per gli agricoltori che operino in zone svantaggiate). L'aumento complessivamente sarà di circa due punti percentuali che rifletterà i benefici sul calcolo della futura pensione. E' stato presentato, intanto, un emendamento che porterebbe siffatto contributo a regime al 24% invece che 22%.

e) istituire un contributo di solidarietà per i fondi speciali che han-

no beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l'ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali;

f) in considerazione della complessiva revisione del sistema pensionistico, semplificare e razionalizzare i diversi istituti:

– per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinaria e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze (le cosiddette "finestre"), conseguentemente sono stati rideterminati i livelli dei requisiti al fine di inglobare il posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento;

– sono stati uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, ciò comportando un anticipo di sei mesi per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi (uomini e donne) e di sei mesi per il pensionamento anticipato delle lavoratrici autonome;

– viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, eliminando l'attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione;

– i coefficienti di trasformazione in rendita nel sistema contributivo, nel 2012 previsti fino all'età di 65 anni, sono estesi dal 1° gennaio 2013 per età fino a 70 anni;

g) con riferimento alla nuova disciplina dei requisiti di accesso prevedere esplicite deroghe, di seguito sintetizzate:

– è riconosciuta la cosiddetta certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa. Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall'ordinamento prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame;

– in ogni caso anche per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 vengono previste speciali esenzioni dal nuovo regime

dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori; in particolare è prevista l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero - nel limite delle 50.000 unità:-

1) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

2) ai lavoratori collocati in mobilità lunga in base ad accordi sindacali stipulati prima del 31 ottobre 2011;

3) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono destinatari degli interventi dei Fondi di solidarietà di settore come ad esempio quelli del settore del credito;

4) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

5) ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero (art.72, comma 1, DL 112/2008);

6) per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al dlgs. n. 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette quote con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I requisiti sono comunque rideterminati in modo da mantenere il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di tre anni;

7) per i nati nel 1952 che nel corso del 2012 sarebbero andati in pensione con i vecchi requisiti, è stato presentato un emendamento che permetterebbe loro di andare in pensione con 35 anni di contributi e 64 anni di età anagrafica invece che 66.

Le "manovre estive". Contributo di perequazione e contributo di solidarietà

Dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al (art. 18 comma 22-bis legge n. 111/2011):

- 5% della parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 euro;
- 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.
- un ulteriore 15% per la parte eccedente i 200.000 euro (emendamento)

La trattenuta è applicata in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile dagli istituti previdenziali (Inps e Inpdap hanno già attivato il prelievo). E' prevista una clausola di salvaguardia: il trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Per il calcolo dei limiti (90 e 150

COMITATO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile  
Avv. Fabrizio Carotti

Condirettori  
Alberto Di Giovanni,  
Bruno Di Cola,  
Angelo Venturini

\*\*\*

Stampa  
SPEDALGRAF STAMPA SRL

Via Cupra, 23  
Roma

\*\*\*

Autorizzazione del Tribunale di Roma  
n. 9424 del 5 ottobre 1963

**A** beneficio dei nuovi iscritti al Fondo Casella descriviamo brevemente le tre linee di investimento del Tfr (*garantita, bilanciata e dinamica*) e, di seguito, il rispettivo andamento dalla data di costituzione del multicomparto TFR (3/4/2008) sino al 31 ottobre 2011, come trasmessoci dal gestore stesso.

Le suddette linee si differenziano per il rischio finanziario che varia da una opzione più marcatamente speculativa (*dinamica*) ad un'altra di massimo livello prudenziale (*garantita*), passando per una linea intermedia (*bilanciata*). Ogni lavoratore, pertanto, a seconda dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata può scegliere l'investimento più congeniale alle proprie suddette caratteristiche personali.

**Comparto garantito:** la gestione realizza un rendimento minimo garantito annuo oltre la restituzione del capitale investito. La presenza delle due garanzie di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio ed età anagrafica prossima alla pensione. Eventuali perdite subite, infatti, non potrebbero essere ripianate stante la prossimità temporale del pensionamento.

**Comparto bilanciato:** La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, accettando una propensione al rischio moderata. Ideale per un soggetto con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (10/15 anni).

**Comparto dinamico:** La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con elevate propensioni al rischio, avendo un lungo orizzonte temporale (30/35 anni) per il proprio investimento tale da consentirgli la possibilità di recuperare eventuali perdite. Ideale, pertanto, per un soggetto giovane. Pertanto, è importante sottolineare come l'obiettivo della gestione finanziaria delle linee non garantite, ossia quello di realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del Tfr prevista dalla legge, sia prefissato per un arco temporale di **medio e lungo periodo**.

#### ANDAMENTO DEL COMPARTO GARANTITO

Per quanto concerne il comparto garantito il Monte dei Paschi S.p.A. ha stipulato una polizza collettiva, emessa dal Monte dei Paschi Vita S.p.A., allo scopo di garantire comunque la restituzione del capitale investito e un rendimento minimo garantito del 2,25% annuo.

Al 31/12/2010 la linea finanziaria garantita aveva registrato un rendimento del 9,82% da inizio gestione (03/04/08).

## La gestione multicomparto affidata al Monte dei Paschi di Siena spa

Come *indicatore sintetico di performance*, il montante ad ottobre 2011 di 100 euro investiti su linea finanziaria *garantita* ad inizio gestione (aprile 2008) sarebbe di euro **112,21**.

#### ANDAMENTO DEL COMPARTO BILANCIATO

La linea finanziaria bilanciata aveva segnato alla data del 31 dicembre del 2010 un risultato ampiamente positivo, 4,15%, in linea con l'andamento al rialzo dei mercati finanziari durante il 2010.

Nel primo semestre del 2011, con il versamento del Tfr relativo all'annualità 2010 ed ad un andamento caratterizzato da una crescente volatilità dei mercati finanziari e valutari, seguito da una riduzione della liquidità degli stessi, verificatosi a partire dal secondo trimestre 2010, la gestione in questione ha registrato una sostanziale tenuta, realizzando al **30 giugno 2011** un rendimento pari allo **0,91%** netto dall'inizio dell'anno 2011.

La performance del mandato affidato al gestore Monte di Paschi di Siena S.p.A. è risultata comunque migliore di quella registrata dal benchmark (linea di riferimento), pari ad un -0,19% al netto delle commissioni, grazie anche al buon andamento della componente azionaria accompagnata da una efficiente allocazione a livello di asset class.

Nel secondo semestre, invece, l'inasprimento della crisi del debito nell'area Euro, il paventato rischio di credit crunch, e le tensioni continue sugli spread trovano rappresentazione in un **-2,29%** che ha fatto registrare la linea bilanciata al **31 ottobre 2011** da inizio anno.

La performance del mandato affidato al gestore Monte di Paschi di Siena S.p.A. è risultata anche nel secondo semestre migliore di quella registrata dal benchmark, pari ad un -2,58% al netto delle commissioni, grazie da una efficiente allocazione a livello di asset class.

Come *indicatore sintetico di performance*, il montante ad ottobre 2011 di 100 euro investiti su linea finanziaria *bilanciata* ad inizio gestione (aprile 2008) sarebbe di euro **103,48**.

#### ANDAMENTO DEL COMPARTO DINAMICO

La linea finanziaria dinamica al 31 dicembre del 2010 ha registrato un guadagno del

+6,61%, in linea anch'essa con l'andamento positivo dei mercati finanziari azionari dell'anno 2010.

Nel primo semestre 2011, con il versamento di ulteriori risorse derivanti dai nuovi conferimenti di Tfr e in seguito all'andamento dei mercati finanziari descritto sopra per la linea bilanciata, la gestione ha registrato al **30 giugno 2010** come per la linea bilanciata una sostanziale tenuta nella misura di un **+0,56%** da inizio 2011.

Anche in questo caso, la performance del mandato affidato al gestore è risultata comunque migliore del benchmark, pari a -0,45%.

Nel secondo semestre 2011, per gli stessi motivi sintetizzati sopra per la linea finanziaria bilanciata, l'andamento del comparto dinamico ha registrato un **-4,46% al 31 ottobre 2011** da inizio anno.

Anche in questo caso, la performance della gestione ha battuto comunque il benchmark che alla stessa data (31.10.11) segnava un -5,14%.

Come *indicatore sintetico di performance*, il montante ad ottobre 2011 di 100 euro investiti su linea finanziaria *dinamica* ad inizio gestione (aprile 2008) sarebbe di euro **98,97**.

\*\*\*

#### Considerazioni di carattere generale e prospettive comunicateci dal gestore.

Il flusso di dati più recenti ha tratteggiato uno scenario congiunturale più modesto di quanto delineato nel precedente semestre, inducendo una correzione delle prospettive di crescita dell'anno in corso in tutti i principali paesi avanzati. In USA la perdita di slancio dell'economia è attribuibile alla scarsa dinamicità dei consumi, all'avanzamento del ciclo delle scorte e all'indebolimento del settore manifatturiero.

In Area Euro, accanto alle difficoltà dei paesi periferici, si è osservato un ridimensionamento del sentiero di espansione in Germania e Francia. Recentemente si sono inaspriti i timori sulla gestione delle finanze pubbliche, soprattutto in Italia, ed i conseguenti effetti negativi si sono fatti sentire con particolare forza sui mercati finanziari. Per quanto riguarda il Giappone, invece, è in atto un rimbalzo dell'attività a seguito della devastazione indotta dal sisma dell'11 marzo. I segnali provenienti dai paesi emergenti hanno natura mista: in Asia emergente, sia pure con qualche differenziazione

geografica, si delinea una stabilizzazione dell'attività produttiva, mentre nei contesti latino-americani le prospettive sono di decelerazione dell'economia.

L'inflazione potrebbe essere sui massimi nei contesti avanzati e cominciare a ripiegare nei prossimi mesi.

Anche nei contesti emergenti la dinamica dei prezzi al dettaglio dovrebbe cominciare a risentire della progressiva azione di restrizione monetaria e dell'allentamento delle tensioni sulle quotazioni delle materie prime. L'aumento dei rischi sull'evoluzione congiunturale e i deludenti dati sul mercato del lavoro hanno indotto la Fed ad impegnarsi al mantenimento dei tassi fermi fino ad almeno metà del 2013 e ad implementare una operazione di allungamento della scadenza dei titoli di stato detenuti in portafoglio e di reinvestimento dei titoli cartolarizzati. L'inasprimento, invece, della crisi del debito nell'Area Euro ha persuaso la BCE a riattivare, prima, il programma di acquisto di obbligazioni governative, allo scopo di contenere le tensioni sul mercato governativo italiano e spagnolo, e poi a tagliare il tasso di rifinanziamento di 25 punti base all'1,25%. L'attività economica e il livello dei consumi, come testimoniato dalle più recenti indagini di fiducia e dai dati sulle vendite, sono in progressivo rallentamento nell'area euro, tanto che si assisterà probabilmente ad una decelerazione della crescita dei prezzi più rapida ed ampia di quanto in precedenza incluso nelle previsioni della BCE.

Pertanto, nonostante l'inflazione dovrebbe rimanere piuttosto elevata ancora per alcuni mesi, la crescita dei prezzi scenderà sotto il 2% nel 2012.

Nei contesti emergenti, vi sono indicazioni di una pausa o di conclusione del ciclo restrittivo nella maggior parte dei paesi. Il terzo trimestre è stato caratterizzato da un contesto di elevata volatilità, da un incremento dell'avversione al rischio e da crescenti rischi al ribasso nelle prospettive di crescita globale. Tale scenario ha fortemente penalizzato gli investimenti rischiosi: i listini azionari hanno riportato perdite a due cifre in valuta locale, con le prestazioni peggiori in Area Euro. Le obbligazioni governative mettono a segno variazioni positive in valuta locale, con le migliori prestazioni in USA e UK, tuttavia si sottolineano come già detto crescenti tensioni sugli spread in Area Euro. Sul fronte valutario, infine, l'euro si è deprezzato sia nei confronti del dollaro che dello yen.

mila euro) si deve tener conto di ogni tipo di pensione e rendita: i trattamenti obbligatori, quelli in aggiunta o ad integrazione, i trattamenti complementari di ogni tipo di fondo pensione, nonché quelli che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle ragioni a statuto speciale.

Il contributo di perequazione convive con il **contributo di solidarietà**, introdotto dall'art. 2 della legge n. 148/2011, che è dovuto dai soggetti che hanno un reddito complessivo ai fini fiscali eccedente i 300.000 euro lordi annui. Tale contributo, nella misura del 3%, si applicherà al periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 sulla base di apposito decreto attuativo del Ministero dell'Economia, sarà deducibile e esenterà i redditi ad imposizione sostitutiva, quali, tra gli altri, quelli di locazione che hanno optato per la cedolare secca, i redditi dei contribuenti minimi, i redditi di capitale e le plusvalenze riferite alle partecipazioni non qualificate, compresi, invece, gli oneri deducibili e la prima casa.

#### Innalzamento dell'età per la speranza di vita

La manovra estiva anticipa i tempi, previsti dall'art. 12 della legge n.122/2010, per l'applicazione della regola, introdotta dalla legge n. 247/2007, che aggancia l'età per andare in pensione alla speranza di vita calcolata sulla base dell'elaborazione dell'Istat.

Viene, pertanto, anticipato al 2013 (anziché 2015) il termine di inizio dell'aggancio delle pensioni di anzianità, di vecchiaia e per ottenere l'assegno sociale, agli incrementi della speranza di vita. L'Istat, quindi, a partire dal 2011 (anziché 2013) renderà annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni.

Resta fermo il principio secondo cui in sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non verrà effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.

La manovra, inoltre, modifica i successivi termini di adeguamento rispetto al programma originario e gli step successivi al 2013 saranno i seguenti:

- il secondo sarà, infatti, effettuato con decorrenza 1° gennaio 2016 (anziché 2019) e a tal fine l'Istat renderà disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2014 (anziché 2017) il dato relativo alla variazione nel biennio (anziché triennio) precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni;
- il successivo entrerà in vigore dal 2019 e poi così via ogni due anni (il passaggio alla periodicità biennale è stato introdotto dalla riforma Fornero, essendo prima previsto di tre anni in tre anni).

Il meccanismo che non toccava, a legislazione attuale, il diritto al pensionamento sulla base del requisito di 40 anni di anzianità contributiva che prescinde dall'età anagrafica, come già visto, sarà invece dal 2013 applicato anche ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato.

In base alla Relazione governativa illustrativa delle misure assunte con il Decreto Legge n. 98/2011 gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto "si sostanziano in un incremento dei requisiti di tre mesi dal 2013 (in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore - 4 mesi) e stimato di ulteriori tre mesi dal 2016 (la variazione della speranza di vita è valutata su un biennio e non su un triennio) da confrontarsi con un incremento di tre mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti".

La stessa Relazione detta la tempistica dei primi adeguamenti, stimando l'incremento dei requisiti:

- a) dal 1° gennaio 2013 in tre mesi;
- b) l'ulteriore incremento dei requisiti dal 2016 in tre mesi;

c) per i successivi adeguamenti biennali dal 2019 in quattro mesi fino a circa il 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai tre mesi fino al 2050 circa.

Naturalmente gli adeguamenti che saranno effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

#### Blocco della rivalutazione

La manovra blocca **transitoriamente** il meccanismo di rivalutazione delle pensioni a seconda dell'importo della pensione.

Per il biennio **2012-2013** l'adeguamento automatico delle pensioni in essere sarà così articolato:

- 1) alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici **superiori a 5 volte** il trattamento minimo (nel 2011 pari a 468,35 euro) di pensione Inps la rivalutazione automatica **non spetta**;
- 2) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese **sino a 3 volte** il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica è ap-

plicato nella misura del **100% solo per il 2012, non spetterà invece per l'anno 2013.**

L'adeguamento automatico annuale **spetta**, quindi, **regolarmente** e senza alcuna contrazione per le pensioni di importo **fino a 2 volte** il trattamento minimo.

Vediamo, quindi, come opera la perequazione automatica e cosa cambia con la manovra.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese, invece, tra il triplo e il quintuplo del suddetto minimo la percentuale di aumento sino ad oggi era ridotta al 90%; per le fasce di importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento scendeva al 75% (così dal 2014 nuovamente).

Con la manovra le cose cambieranno sulla base del fatto che dal 2012 il trattamento minimo rivalutato all'**1,6%** sarà pari a **475,84 euro** (tabella 4):

Per le pensioni di importo superiore a 2 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

**Pensioni ai superstiti**

La pensione del coniuge superstite con più di 20 anni di età di differenza con il deceduto ultrasettantenne sarà più leggera dal 2012.

Si tratta di un norma che intende scoraggiare le nozze di comodo contratte per poter beneficiare dell'assegno di reversibilità o indiretto in caso di scomparsa dell'assicurato ultrasettantenne.

Infatti, in base al comma 5 dell'art. 18, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'Ago e delle forme esclusive (Stato, Inpdap) o sostitutive nonché della Gestione separata Inps è ridotta nei casi in cui il matrimonio con l'assicurato deceduto sia stato contratto con le seguenti caratteristiche:

- 1) **età del deceduto superiore a 70 anni;**
- 2) **differenza di età fra i coniugi superiore a venti anni.**

La **riduzione** dell'aliquota di pensione (in genere 60 per cento della pensione che sarebbe spettata all'assicurato deceduto in presenza del solo coniuge superstite) è pari al **10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.**

Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

**Tali regole non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.**

Resta fermo il regime di cumulabilità tra la pensione ai superstiti e i redditi dei beneficiari disciplinato dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

I requisiti di età vanno cristallizzati al momento del decesso.

**Casse professionali**

La manovra interviene anche sul-

**Tabella 3- REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO**  
(dal 2016 requisiti anagrafici stimati a titolo esemplificativo fino a 2050 circa sulla base dello scenario demografico Istat-centrale base 2007)

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i neoassunti dal 1 gennaio 1996
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato sulla base dell'andamento del pil nominale (neoassunti dal 1 gennaio 1996)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10mesi	44 anni e 10mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

**La manovra Monti - Tabella 4**

Fasce	Importi euro	Coefficiente per il 2012	Coefficiente per il 2013
Fino a 2 volte il trattamento minimo	952	100%	100%
Fino a 3 volte il trattamento minimo	1.428	100%	0
Da 3 a 5 volte il trattamento minimo	Da 1.428 a 2.380	0	0
Oltre 5 volte il trattamento minimo	Oltre 2.380	0	0

le Casse professionali che, in base ai Dlgs. n. 509/1996 - Dlgs. n. 103/1996, gestiscono le Casse di previdenza per i professionisti iscritti agli albi.

La situazione finanziaria in cui versano alcune Casse ha spinto il Governo ad un primo intervento sulla correzione dei conti delle Casse stesse, agendo sull'incremento delle entrate cioè dei contributi che fluiscono alle gestioni. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali per i professionisti entro sei mesi devono adeguare i propri statuti e regolamen-

ti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

Per tali soggetti deve essere previsto un **contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50 per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente.**

Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso

quanto indicato in precedenza dalla stessa norma.

La disposizione trae spunto dal fatto che alcune Casse esentano da contribuzione i pensionati oppure prevedono una contribuzione minima ridotta per i pensionati, ad esempio:

- 1) la Cassa geometri prevede una riduzione di un terzo del contributo soggettivo;
- 2) la Cassa forense obbliga i pensionati di vecchiaia a corrispondere il contributo soggettivo sino al tetto reddituale fissato, in misura pari al 5% del red-

dito professionale netto ai fini Irpef. Per la parte eccedente il tetto reddituale il contributo si riduce al 3%.

Il comma 12 chiarisce, inoltre, che coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata Inps, sono esclusivamente soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse professionali in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti.

Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla Gestione separata Inps. Ciò significa che:

- 1) per il futuro (la norma è in vigore **dal 6 luglio 2011**) il **pensionato che prosegue l'attività** professionale, a prescindere dalle previsioni del regolamento della Cassa, **non deve più iscriversi alla Gestione separata Inps**, ma alla Cassa di riferimento dell'attività;
- 2) **i contributi già versati** alla Gestione separata Inps sono **irripetibili** e acquisiti nella Gestione stessa;
- 3) le **controversie** in essere circa il destinatario della contribuzione (Casse o Gestione separata) dovranno essere **decise in base a quanto stabilito dalla norma**, trattandosi di disposizione di interpretazione autentica.

La conseguenza, dal punto di vista pensionistico, è che le Casse, ricevendo ulteriori contributi dai propri pensionati, **dovranno erogare un supplemento della pensione a loro carico.**

Resterebbe ferma la **regola dell'attrazione** dei compensi percepiti dal professionista, anche pensionato, ai redditi di lavoro autonomo legati alla professione principale.

**Previdenza delle Banche**

La disposizione (art. 3 Dlgs. n. 357/1990) che ha trasferito all'Inps il pagamento delle pensioni in essere a favore del personale delle aziende di credito iscritti a suo tempo alle forme previdenziali esclusive esonerative dell'Ago va interpretata nel senso che la quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici Inps alla data di entrata in vigore della legge n. 218/1990 (3 dicembre 1990) va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

La disciplina di alcune banche, prima del trasferimento alla Gestione speciale Inps, prevedeva a favore del pensionato oltre al pagamento della pensione in forma di rendita, anche una somma in forma capitale.

La manovra con una interpretazione autentica ha avallato, quindi, la tesi dell'Inps secondo cui la quota da porre a carico della Gestione speciale, deve essere determinata applicando la aliquota percentuale prevista all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla data del 1° gennaio 1991, non comprensivo della quota liquidata in capitale.

**Tredicesima mensilità**

**Come lo scorso anno, anche quest'anno, e così per tutti gli anni a venire**, nel mese di dicembre 2011 è stato accreditato un **unico importo** comprensivo dei ratei di pensione relativi a dicembre e tredicesi-

ma 2011, al netto dei consueti conguagli fiscali, elaborati sulla base dei dati comunicatici dal Casellario dei pensionati dell'INPS. Ciò al fine di contenere le spese del Fondo Casella. Si ricorda, comunque, che i

dati relativi alle singole mensilità sono consultabili accedendo alla propria posizione pensionistica tramite il nostro sito internet, **www.fondocasella.it**, utilizzando le password personali.